DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1989

che vieta la concessione dei contributi per favorire la conservazione e la commercializzazione dell'olio d'oliva previsti dal governo italiano

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/660/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore dei grassi [1] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 [2], in particolare l'articolo 33,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente all'articolo 93 del trattato, di presentare le loro osservazioni [3], e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

1. Con lettera del 6 aprile 1988, i servizi della Commissione hanno comunicato, tra l'altro, al governo italiano quanto segue:

— stando alle informazioni pervenute alla Commissione, il governo italiano ha previsto la concessione, per i mesi di gennaio e febbraio 1988, di un contributo mensile di 5 000 Lit/q per favorire la conservazione e la commercializzazione dell'olio d'oliva;

— il governo italiano deve comunicare alla Commissione se tale aiuto è effettivamente previsto e, in caso di risposta affermativa, deve notificarlo alla Commissione in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

2. Con telescritto del 16 giugno 1988, i servizi della Commissione hanno inviato un sollecito al governo italiano, per l'invio delle informazioni di cui al punto 1.

3. Con lettera del 4 luglio 1988, la Rappresentanza permanente d'Italia ha notificato alla Commissione la circolare del ministro dell'agricoluta n. 28148, del 30 dicembre 1987.

4. Detta circolare prevede la concessione alle associazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni di un contributo di 5 000 Lit/q per ogni mese di magazzinaggio dell'olio, allo scopo di ridurre le spese di ammasso. Il governo italiano ha motivato tale misura affermando che il volume eccezionale della produzione olivicola nella campagna 1987/1988 ha provocato una grave crisi del mercato, tradottasi a sua volta in una forte depressione dei prezzi. Nella lettera del 4 luglio 1988 il governo italiano ha precisato che la misura è limitata a due mesi, che il periodo di ammasso dell'olio d'oliva non potrà andare oltre la data di entrata in vigore della normativa comunitaria in materia di ammasso di questo prodotto, normativa che sta per essere adottata e comunque, non potrà andare oltre il 28 febbraio 1988.

5. Con lettera del 5 agosto 1988, la Commissione ha comunicato, tra l'altro, quanto segue al governo italiano:

— la Commissione si rammarica che il Governo italiano, notificando tardivamente detta circolare, sia venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

— dopo aver esaminato il provvedimento, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato;

— la Commissione ritiene infatti che l'intervento corrisponda ad un aiuto al funzionamento, che non può aver alcun effetto duraturo sullo sviluppo del settore interessato; gli effetti di questo provvedimento si esauriranno allo scadere dell'applicazione del provvedimento stesso; per tali motivi la Commissione ritiene misure di tale natura incompatibili con il mercato comune;

— il provvedimento è contrario inoltre alle disposizioni del regolamento n. 136/66/CEE; detto regolamento va considerato infatti come un sistema completo ed esaustivo, che esclude qualsiasi facoltà degli Stati membri di adottare misure complementari nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato che esso disciplina;

— per tali motivi l'aiuto concesso non può beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato;

— la Commissione rammenta al governo italiano che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, il suddetto provvedimento non può essere eseguito prima dell'adozione di una decisione definitiva nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato;

— la Commissione richiama inoltre l'attenzione del governo italiano sulla lettera inviata a tutti gli Stati membri il

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.
(3) GU n. C 306 dell'1. 12. 1988, pag. 4.

3 novembre 1983, relativamente agli obblighi loro imposti dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato nonché sulla sua comunicazione del 24 novembre 1983 (1), nella quale è stato rammentato che qualsiasi aiuto concesso illegalmente, ciloè senza aspettare la decisione definitiva adottata nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, può essere oggetto di una domanda di rimborso e/o di un rifiuto di versamento di anticipi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) della spesa relativa alle misure nazionali che coinvolgono direttamente misure comunitarie.

6. Con telescritto del 6 ottobre 1988, il governo italiano ha risposto alla lettera della Commissione del 5 agosto 1988. Nel telescritto le autorità italiane hanno sottolineato, tra l'altro, che il volume eccezionale della produzione olivicola nella campagna 1987/1988 ha provocato un aggravio delle spese di gestione per le associazioni di produttori che operano in questo settore ed ha avuto ripercussioni dirette sulle entrate degli oleicoltori; l'aggravio delle spese, dovuto all'aumento dei costi di ammasso, gestione e contabilità, ha creato per gli organismi in causa una situazione critica, le cui gravi conseguenze potrebbero portare anche alla messa in liquidazione degli organismi stessi, con ripercussioni irreversibili sul processo di associazione in atto nel settore olivicolo.

7. Le autorità italiane hanno fornito informazioni sull'applicazione del provvedimento in questione nel corso di una riunione bilaterale, svoltasi a Roma il 22 febbraio 1989.

8. Con telescritto del 2 marzo 1989, il governo italiano, onorando gli impegni assunti dai propri servizi nel corso della riunione del 22 febbraio 1989, ha fatto sapere alla Commissione che:

— le autorità italiane non avevano ancora effettuato i pagamenti previsti dalla circolare del ministro dell'agricoltura n. 28148, del 30 dicembre 1987;

— tale provvedimento era stato deciso in attesa dell'adozione del regolamento (CEE) n. 315/88 della Commissione, del 2 febbraio 1988, relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987/1988 (2), la cui necessità era stata riconosciuta dalla Commissione all'inizio della campagna 1987/1988 (novembre 1987);

— per giungere a una soluzione dei problemi creati dal provvedimento in questione, il governo italiano ritiene che il premio da concedere agli aventi diritto potrebbe essere ricalcolato, sulla base degli importi previsti dal regolamento (CEE) n. 315/88.

9. Con telescritto del 6 marzo 1989, i servizi della Commissione, rispondendo al telescritto del governo italiano del 2 marzo 1989, hanno comunicato quanto segue alle autorità italiane:

— i servizi della Commissione prendono atto della conferma che fino alla data dell'invio del telescritto in causa, nessun pagamento è stato effettuato in virtù della circolare n. 28148;

— i servizi della Commissione chiedono al governo italiano di far sapere se il premio che le autorità italiane prevedono di concedere agli organismi associativi operanti nel settore dell'olio d'oliva sarà unicamente quello previsto dal regolamento (CEE) n. 315/88 o se tale premio costituisce un aiuto nazionale, destinato ad aggiungersi al premio comunitario previsto dal suddetto regolamento.

10. Con telescritto del 10 marzo 1989 il ministro dell'agricoltura ha reso noto che:

— l'aiuto nazionale di cui alla circolare in causa dovrebbe essere concesso per il magazzinaggio d'olio d'oliva per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e la data dell'eventuale firma del contratto di magazzinaggio previsto dai regolamenti comunitari vigenti, e in ogni caso non oltre la data del 28 febbraio 1988;

— l'importo dell'aiuto nazionale dovrà essere ricalcolato in base al contributo comunitario, tenuto conto del fatto che la concessione dell'aiuto comunitario è stata decisa dalla Commissione con notevole ritardo.

II

Per quanto concerne le argomentazioni avanzate dalle autorità italiane, occorre sottolineare che esse non possono più — anche in situazioni critiche del mercato — adottare misure che esulino da quelle autorizzate dalle disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi. L'organizzazione comune di mercato deve infatti essere considerata come un sistema completo ed esaustivo, che esclude qualsiasi facoltà degli Stati membri di adottare misure complementari per il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi.

Ne consegue che la misura in causa è incompatibile con il mercato comune e non può beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Tenuto conto di quanto precede, le motivazioni addotte dalle autorità italiane non possono essere accolte.

III

Per la campagna 1987/1988 la produzione italiana d'olio d'oliva è stimata a circa 650 000 t, quella della Comunità a 1 630 000 t: nello stesso periodo l'Italia ha importato dagli altri Stati membri 200 000 t d'olio d'oliva e 50 000 t dagli altri paesi, mentre ha esportato 20 000 t di questo prodotto verso gli altri Stati membri e 100 000 t verso gli altri paesi. L'aiuto nazionale al magazzinaggio, previsto dalla circolare del ministro dell'agricoltura n. 28148 è stato fissato a 5 000 lire ogni 100 kg, e corrisponde all'1,4 % del prezzo d'intervento garantito al produttore e all'1,5 % del valore commerciale del prodotto.

IV

1. Il contributo per favorire la conservazione e la commercializzazione d'olio d'oliva, previsto dalla circolare del

(1) GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.
(2) GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 17.

ministro dell'agricoltura n. 28148 del 30 dicembre 1987 costituirebbe, se fosse concesso, un aiuto al funzionamento a favore delle associazioni di produttori e delle loro unioni nonché dei commercianti che operano nel settore. La concessione di tale aiuto consentirebbe ai beneficiari di ridurre le spese di magazzinaggio e di ottenere prezzi più vantaggiosi di quelli che avrebbero potuto avere senza questo intervento dello Stato. L'intervento in questione rischia quindi di falsare la concorrenza tra i beneficiari dell'aiuto ed i loro concorrenti negli altri Stati membri, che si trovano nelle stesse condizioni di sovraproduzione, ma che non possono beneficiare di aiuti analoghi.

Inoltre, la riduzione delle spese si magazzinaggio, pari all'1,5 % del valore commerciale dell'olio d'oliva ridurrebbe le spese generali di commercializzazione del prodotto e consentirebbe alle associazioni di produttori italiani, alle loro unioni e ai commercianti che lo desiderano di vendere in Italia e negli altri Stati membri a condizioni più favorevoli; l'aiuto consentirebbe loro di aumentare la propria competitività sui mercati degli altri Stati membri e quindi avrebbe ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri.

L'aiuto in questione risponde pertanto ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato; detta disposizione sancisce l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che soddisfano le condizioni in esso enunciate.

2. Le deroghe a questa incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, manifestamente non sono applicabili agli aiuti in causa. Le deroghe di cui al paragrafo 3 di detto articolo sono applicabili ad aiuti concessi nell'interesse della Comunità e non soltanto nell'interesse di settori specifici dell'economia nazionale. Tali norme devono essere interpretate restrittivamente al momento dell'esame di qualsiasi programma di aiuto a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso individuale di applicazione di regimi generali di aiuto.

Le deroghe, in particolare, possono essere concesse soltanto nel caso in cui la Commissione può giungere alla conclusione che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi di cui alle suddette disposizioni. Concedere il beneficio delle deroghe ad aiuti che non offrono tale contropartita significherebbe consentire che si arrechi pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri e che si verifichino distorsioni della concorrenza prive di giustificazioni quanto all'interesse comune e, correlativamente, vantaggi indebiti per alcuni Stati membri.

Nella fattispecie, gli aiuti non consentono di constatare l'esistenza di una tale contropartita. In effetti, il governo italiano non ha potuto fornire, né la Commissione individuare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che gli aiuti in causa soddisfano le condizioni necessarie per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Non si tratta di «aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo», ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), dato che, visti gli effetti che possono avere sugli scambi, questi aiuti sono contrari all'interesse comune.

Non si tratta neppure di misure intese a rimediare ad un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato, ai sensi della stessa disposizione.

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e c), nei confronti degli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico delle regioni, nonché quello di talune attività contemplate dalla suddetta lettera c), è opportuno constatare che il provvedimento in questione, dato il suo carattere di aiuto al funzionamento, non può migliorare in modo duraturo le condizioni in cui si trovano le aziende agricole e le imprese beneficiarie, poiché non appena l'aiuto non fosse più concesso, esse si ritroverebbero nella stessa situazione strutturale esistente prima della messa in vigore dell'intervento statale.

Va osservato inoltre che la circolare del ministro dell'agricoltura prevede la possibilità di concedere l'aiuto per il magazzinaggio d'olio d'oliva tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1988. Questo fatto comporta non soltanto la concessione dell'aiuto nazionale per un periodo precedente la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 315/88, ma anche il rischio di cumulo dell'aiuto nazionale e del premio comunitario per il periodo che va dal 6 febbraio 1988 — data di entrata in vigore del succitato regolamento — ed il 28 febbraio 1988, scadenza del termine per la concessione dell'aiuto nazionale. In questo caso, si aggraverebbe l'incidenza negativa dell'intervento in questione.

L'aiuto, di conseguenza, deve essere considerato come un aiuto che non può beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato.

3. Va aggiunto anche che l'aiuto riguarda un prodotto soggetto ad un'organizzazione comune di mercato e che vi sono dei limiti alla facoltà degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento di un'organizzazione comune di mercato avente un sistema di prezzo comune, che ormai rientra nella competenza esclusiva della Comunità.

La concessione dell'aiuto in questione in tale settore, disconosce il principio secondo cui gli Stati membri non hanno più facoltà di statuire unilateralmente sui redditi degli agricoltori nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, con la concessione di aiuti di questo tipo. Anche se fosse stato possibile concedere una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato per il prodotto agricolo di cui trattasi, il carattere di infrazione di questa misura di aiuto nei confronti dell'organizzazione comune di mercato avrebbe escluso l'applicazione di una tale deroga.

4. L'aiuto in questione deve essere considerato incompatibile con il mercato comune e pertanto deve essere soppresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La concessione alle associazioni di produttori d'olio d'oliva, alle loro unioni nonché ai commercianti d'olio d'oliva del contributo alla conservazione e alla commercializzazione, previsto dalla circolare del ministro dell'agricoltura n. 28148 del 30 dicembre 1987, è illegale per violazione dell'arti-

colo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Essa è inoltre incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'aricolo 92 del trattato CEE. La circolare del ministro dell'agricoltura n. 28148 deve essere abrogata.

Articolo 2

L'Italia informa la Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, delle misure che ha adottato per conformarsi alla decisione stessa.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione